

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4360

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(MAZZELLA)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

CON IL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO

(TREMAGLIA)

CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

(STANCA)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)

Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore

Presentato l'8 ottobre 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il disegno di legge che si propone ha lo scopo di promuovere alcuni interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese stimolando l'occupazione ed attivando nuovi soggetti imprenditoriali, nonché a ridefinire alcuni assetti organizzativi di organismi operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che il Ministro delle attività produttive ed il Ministro degli affari esteri promuovano la costituzione di sportelli unici all'estero al fine di rendere più efficace l'azione svolta dai diversi soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, anche in termini di maggiori sinergie con le iniziative di promozione della cultura del Paese e di valorizzazione del patrimonio rappresentato dalle comunità d'affari di origine italiana presenti nel mondo. A tale fine, gli sportelli raccorderanno funzionalmente — anche allo scopo di ridurre il *gap* di risorse umane e finanziarie che separa l'Italia dai propri principali *partner* in termini di supporto istituzionale agli operatori economici — le attività svolte dai quasi 150 uffici commerciali delle ambasciate e dei consolati, dalle 104 unità operative dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dai 25 uffici esteri dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dalle altre strutture operanti in tale settore, quali le 68 camere di commercio italiane ed i numerosi uffici esteri delle medesime camere di commercio italiane, nonché del sistema regionale.

In primo luogo verrà infatti promossa la costituzione di edifici polifunzionali, che ospiteranno le diverse strutture preposte all'erogazione di servizi destinati agli operatori economici. Tale operazione, che consentirà all'utente di disporre di un riferimento semplificato, è del resto conforme ad una prassi già diffusa fra i nostri

principali *partner* (Regno Unito, Francia, Stati Uniti e Canada), e rappresenterà un'occasione non solo per valorizzare al meglio le sinergie fra i diversi momenti in cui si può articolare la politica commerciale e promozionale, ma anche per avvantaggiarsi delle indubbie economie di scala e « di immagine » di cui edifici più spaziosi potrebbero beneficiare. Parimenti, le sedi degli sportelli unici all'estero verranno notificate alle autorità locali conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, al fine di garantire a tali strutture un adeguato livello di interlocuzione nonché un livello giuridico di elevato profilo.

L'articolo 1 del presente disegno di legge definisce altresì alcuni principi generali relativi all'architettura istituzionale degli sportelli unici all'estero, rinviando per le norme di dettaglio ad un successivo regolamento interministeriale che definirà le modalità operative di organizzazione di tali strutture, anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche che permettano di interconnettere i diversi soggetti che parteciperanno a livello centrale o periferico alle loro attività. L'attività di tali strutture sarà svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità con il dispositivo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che attribuisce alle missioni diplomatiche funzioni di « coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di uffici ed Enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento ». L'istituzione dello sportello Italia all'estero ha anche lo scopo di garantire la coerenza fra le attività di promozione commerciale e di sostegno ai processi di internazionalizzazione del sistema economico italiano che verranno svolte dai soggetti parte dello sportello unico all'estero con gli obiettivi

di politica internazionale e con le altre iniziative a sostegno della proiezione estera del « sistema Paese » (promozione culturale, ricerca scientifica, eccetera).

I responsabili degli sportelli unici all'estero sono individuati dal Ministero delle attività produttive. Essi sono inseriti all'interno della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di « esperto » ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ferma restando la possibilità di nominare per tale posizione anche un funzionario del Ministero degli affari esteri destinato a ricoprire incarichi commerciali. È dunque previsto un aumento, pari a 73 unità, del numero di esperti ai sensi del predetto articolo 168 per consentire la destinazione all'estero dei « responsabili operativi » degli sportelli. Ciò consentirà di selezionare per la direzione di ciascuno sportello, di concerto fra Ministero delle attività produttive e Ministero degli affari esteri, le professionalità più idonee a ricoprire tali incarichi sulla base delle esigenze funzionali delle sedi.

Al fine di consentire l'individuazione di professionalità specifiche, da destinare alla direzione degli sportelli, è anche previsto che almeno 45 esperti del contingente totale siano individuati dal Ministero delle attività produttive.

Gli articoli 2, 3 e 4 hanno lo scopo di proporre una attenzione ai processi di internazionalizzazione degli scambi nel quadro di una serie di iniziative territoriali decentrate, fermo restando che quanto previsto va ad integrarsi con quanto già disciplinato a sostegno dell'imprenditoria da pregressa legislazione.

L'articolato si struttura sostanzialmente su ipotesi di implementazione dei descritti obiettivi, autonome fra loro, ma certamente capaci di integrarsi per la ricerca delle finalità indicate e che tengono conto dei nuovi e delicati equilibri determinati dall'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In particolare:

l'articolo 2 affida al Ministero delle attività produttive il compito di creare delle strutture volte alla formazione del

personale da destinare agli sportelli unici all'estero, agli sportelli regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 161 del 2001 e ad altri enti operanti nel settore al fine di perseguire, nel loro ambito, l'approfondimento della conoscenza degli aspetti economici, sociali, politici ed aziendali nonché favorire la crescita professionale, con specifico riferimento al settore dell'internazionalizzazione.

Si prevede di favorire gli sportelli del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 161 del 2001 in stretto raccordo con le regioni, protagonisti in prima linea dell'azione di internazionalizzazione delle imprese italiane prevedendo un sostegno finanziario, nonché di avvalersi anche dell'Istituto diplomatico per la formazione del personale in vista dei compiti e delle funzioni da svolgere all'estero.

L'articolo 3 nell'evidenziare una funzione propulsiva e di coordinamento del Ministero delle attività produttive, riguarda la ricerca di sinergie fra il mondo universitario e quello imprenditoriale, attraverso la concretizzazione degli strumenti indicati nell'accordo-quadro sottoscritto tra l'allora Ministero del commercio con l'estero e la Conferenza dei rettori delle università italiane: si tratta di un patto che presenta molti spunti fortemente innovativi e mira a rafforzare la programmazione congiunta di iniziative per l'utilizzazione, anche nel senso di realizzazione, di una rete telematica all'estero per la diffusione di informazioni in materia di internazionalizzazione, nel contesto di un « sistema Paese » che vede una significativa collaborazione fra soggetti pubblici e privati. L'applicazione dell'accordo, privilegerà gli scambi di ricerca con i Paesi dell'area mediterranea.

L'articolo 4 è diretto ad armonizzare il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti nel campo dell'internazionalizzazione di settore e di filiera (comunque non riguardanti il settore agro-alimentare di prima trasformazione) mediante accordi di settore. In particolar modo il Ministero

delle attività produttive favorisce ed incentiva tramite accordi con le associazioni di categoria o accordi-quadro con le confederazioni attività a sostegno dei prodotti italiani per favorirne la presenza sui mercati esteri, anche mediante l'insediamento di strutture durevoli *in loco* (ad esempio *show room*) al fine di promuovere determinate categorie merceologiche. A tale fine si prevede uno stretto collegamento con i vari enti operanti nel settore (camere di commercio, regioni, tavoli di settore ed altri enti).

L'articolo 5 nasce dall'avvertita esigenza di avviare un processo di riforma profonda dell'economia italiana in grado di ridare fiducia agli operatori economici e di consentire uno sfruttamento pieno delle sue vaste risorse imprenditoriali e di lavoro. Ciò comporta una rivisitazione degli strumenti operativi oggi sul versante del commercio e degli investimenti internazionali, imponendo una necessaria attualizzazione a quei processi e a quelle regole che sono a base dell'attività economica italiana all'estero.

Si propone pertanto un disegno normativo che, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite al Ministero delle attività produttive e dal Ministero degli affari esteri attraverso la ridefinizione, il riordino e la razionalizzazione dei soggetti che operano nell'area dell'internazionalizzazione delle imprese, assicurati, innanzitutto, la necessità di adeguamento delle disposizioni legislative che regolano le singole entità al nuovo quadro delle competenze ministeriali delineato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo) e nel rispetto della disciplina specifica contemplata nel decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché dal nuovo assetto costituzionale derivante dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ne consegue un inevitabile riferimento ad una diversa articolazione nonché modulazione degli organi di gestione delle suddette entità, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte

dall'attuale quadro economico internazionale, così come appare necessario poter verificare l'effettiva attualità delle norme poste a base dell'impostazione finanziaria ed economica e della relativa partecipazione azionaria dei soggetti interessati.

L'articolo 5, inoltre, è stato modificato rispetto alla stesura originaria in quanto si è ritenuto opportuno prevedere di integrare l'articolo 9 della legge di semplificazione 2001, legge n. 229 del 2003, recante la delega per la redazione di un codice in materia di internazionalizzazione, in modo da coordinare e rendere compatibili gli interventi normativi secondo principi e criteri uniformi. Si è, quindi, proceduto ad ampliare i termini per la predisposizione del codice in materia di internazionalizzazione, prevedendo 18 mesi anziché 6.

Detta norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 6 prevede alcune modifiche normative in quanto attualmente importanti istituzioni finanziarie internazionali trovano disagevole convogliare in Italia risorse per finanziare progetti di piccole dimensioni che riguardano iniziative di imprese italiane che intendono operare all'estero. Le difficoltà derivano dal fatto che queste istituzioni non operano direttamente su progetti di piccole dimensioni, ma devono reperire idonei intermediari finanziari nazionali che siano in grado di aggregare una massa di progetti di importo relativamente minore, che raggiunga nell'insieme dimensioni compatibili con la scala delle operazioni richieste dalle istituzioni internazionali.

In questo modo si consentirebbe alla SIMEST Spa di accedere alle operazioni indicate contribuendo ad alleviare le difficoltà richiamate, senza determinare effetti di spiazzamento rispetto alle attività del sistema bancario, né eccessive assunzioni di rischio da parte della SIMEST Spa stessa. Detta norma non prevede oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 7 contiene disposizioni sulle risorse finanziarie utilizzabili per detti interventi.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Articolo 1. Si prevede un'azione di informazione e sostegno ai soggetti pubblici e privati che operano all'estero per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano che contempla la costituzione di circa 30 sportelli unici all'estero (cosiddetti « sportelli-Italia ») per un investimento iniziale per il 2003 stimato in 5.600.000 euro, e in 6.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Con le somme sopra indicate si provvederà alle spese di investimento necessarie all'istituzione ed all'impianto degli uffici medesimi (acquisto delle sedi e delle relative strutture, dotazioni informatiche, eccetera), mentre alle spese di organizzazione degli sportelli-Italia, provvederanno le amministrazioni interessate, espressamente indicate al comma 1 dell'articolo 1, in relazione alle specificità geografiche ed operative delle strutture stesse.

Il comma 5 dell'articolo 1 del presente disegno di legge prevede una modifica dell'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale è determinata la quota di personale estraneo all'amministrazione degli esteri utilizzato presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Tale contingente è stato di recente modificato con la legge 23 aprile 2003, n. 109, che all'articolo 22, comma 1, lettera *b*), lo ha elevato a 92 unità.

Il disegno di legge porta il contingente a 165 unità, quindi un aumento effettivo di 73 unità.

L'amministrazione è autorizzata ad effettuare tale aumento in maniera graduale nel corso del triennio 2003-2005.

La gradualità delle assunzioni risulta necessaria per consentire una adeguata riflessione circa l'individuazione delle sedi ove installare gli sportelli unici, per permettere la successiva predisposizione delle strutture operative degli sportelli ed infine per dare il tempo ad una corretta individuazione dei soggetti destinatari dei provvedimenti, sulla base dell'esame delle loro capacità professionali.

Viene prevista quindi l'instaurazione di 20 nuovi rapporti di lavoro per l'anno 2003, di 40 nel corso del 2004 e di 13 nel corso del 2005.

I costi unitari affrontati *una tantum* al momento dell'assunzione del personale in parola ammontano ad euro 37.397, di cui euro 11.000 per spese di trasferimento ed oneri accessori (in particolare, viaggio di trasferimento, trasporto masserizie, magazzinaggio, assicurazione,

trasporto autovettura) ed euro 26.397 per indennità di prima sistemazione.

Invece i costi unitari annuali ammontano complessivamente a euro 182.300, di cui euro 177.100 relativi all' indennità di servizio all'estero e relativi oneri accessori, 1.200 euro per spese di viaggi di servizio, 2.400 euro relativi alla applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 84 del decreto Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 1.600 euro in relazione all'articolo 178 del detto decreto, per contributo spese abitazione.

Tali conteggi sono stati effettuati tenendo conto dei valori medi relativi alle diverse sedi all'estero, con particolare attenzione a quelle sedi che in linea di massima potranno ospitare gli sportelli unici e tenendo presente professionalità di medio-alto profilo da inserire nella rete.

L'onere complessivo quindi per il 2003, relativo a 20 esperti, ammonta a euro 4.393.940, di cui euro 3.646.000 per l'indennità di servizio all'estero ed altri costi annuali ed euro 747.940 per spese di trasferimento e indennità di prima sistemazione.

L'onere complessivo per il 2004 ammonta ad euro 12.433.880, di cui euro 1.495.880 relativo alle spese di trasferimento ed indennità di prima sistemazione per i 40 esperti che saranno assunti nel 2004 ed euro 10.938.000 per l'indennità di servizio all'estero ed altri costi annuali per i 60 esperti che a quella data saranno in servizio.

L'onere complessivo per il 2005 ammonta ad euro 13.794.061, di cui euro 486.161 relativi alle spese di trasferimento ed indennità di prima sistemazione per i 13 esperti che saranno assunti nel corso del 2005 ed euro 13.307.900 per l'indennità di servizio all'estero e gli altri costi annuali per la totalità dei 73 esperti che a quella data saranno in servizio.

Il predetto onere di euro 481.161, relativo alle spese di trasferimento ed indennità di prima sistemazione, ha carattere continuativo in quanto a decorrere dal 2006 va considerato un *turn-over* sul totale dei 73 esperti corrispondente a tale importo.

Articolo 2. L'attività che si propone è rivolta alla creazione di strutture destinate all'orientamento del personale, al fine di preparare addetti con una formazione a tutto campo nel settore dell'internazionalizzazione da destinare agli sportelli all'estero, agli sportelli regionali per l'internazionalizzazione e ad altri enti del settore, nell'ambito di accordi di programma con le regioni, in un'ottica di sinergia con gli enti che faranno parte dello sportello.

Le spese riguarderanno essenzialmente l'allestimento delle strutture di formazione.

Si è preventivata una spesa complessiva dell'intervento di euro 3.000.000 per il 2003, e pari a euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Articolo 3. In coerenza con quanto previsto all'articolo 2, il Ministero delle attività produttive propone una serie di azioni congiunte con organismi di carattere nazionale, nonché in applicazione dei contenuti dell'Accordo-quadro sottoscritto con l'università e l'ICE, per migliorare l'informazione nel campo dell'internazionalizzazione (soprattutto tramite l'interazione tra università ed imprese)

mediante l'utilizzazione di una rete telematica all'estero. Tale utilizzo va inteso comunque anche come possibilità di creazione di nuove strutture di carattere informativo. Ciò al fine di favorire investimenti tesi a sviluppare il sistema produttivo italiano, nonché ad identificare potenziali *partner* per le attività di ricerca. Complessivamente, il piano di investimento per il 2003 è determinato in euro 1.200.000 e di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Articolo 4. In un quadro di coordinamento a livello nazionale teso a favorire investimenti e attività promozionali per l'internazionalizzazione di settore e di filiera, sono previsti accordi di settore con le associazioni di categoria e con le confederazioni, d'intesa con le regioni di volta in volta interessate al campo di intervento.

Sono previsti investimenti per il finanziamento di iniziative finalizzate a creare strutture di supporto che consentano la migliore conoscenza di prodotti di alta qualità oltre ad offrire un sistema di servizi a sostegno delle imprese stesse. Tali progetti potranno realizzarsi anche mediante la creazione di strutture permanenti all'estero, ad esempio, allestendo *show room in loco* dedicati a promuovere determinati settori produttivi, privilegiando la fase di avviamento di tali iniziative.

La spesa complessiva prevista per il 2003 è pari a euro 4.000.000 e a euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Per tutti gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 la spesa autorizzata per le singole disposizioni costituisce il limite massimo di impegno finanziario a carico del bilancio dello Stato per i rispettivi esercizi.

Articolo 5. Reca una delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 6. È relativo alla sostituzione della lettera *h-bis*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 100 del 1990 e non reca nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Articolo 7. Reca la copertura complessiva del disegno di legge. In particolare l'onere finanziario complessivo relativo all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, e agli articoli 2, 3 e 4 pari a euro 13.800.000 riferito all'anno 2003 e pari a euro 15.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, grava nell'ambito della tabella B allegata alla legge finanziaria 2003 sull'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 4, 5 e 6, gravano nell'ambito della tabella A allegata alla legge finanziaria 2003, sull'accantonamento previsto a favore del Ministero degli affari esteri, per una spesa pari a euro 4.393.940 per l'anno 2003, euro 12.433.880 per l'anno 2004 ed euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.

Si allega una tabella riepilogativa contenente gli oneri complessivi relativi al provvedimento, separatamente per le spese di parte corrente e di conto capitale.

DDL: « Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore »						
Tabella B Legge finanziaria - Accantonamento Ministero attività produttive						
	2003	2004	2005	Totali		
Art. 1 - Sportelli Italia	€ 5.600.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 17.600.000		
Art. 2 - Formazione	€ 3.000.000	€ 3.300.000	€ 3.300.000	€ 9.600.000		
Art. 3 - Università	€ 1.200.000	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 3.800.000		
Art. 4 - Accordi settore	€ 4.000.000	€ 4.900.000	€ 4.900.000	€ 13.800.000		
Totali	€ 13.800.000	€ 15.500.000	€ 15.500.000	€ 44.800.000		
Tabella A Legge finanziaria - Accantonamento Ministero affari esteri						
	2003	2004	2005 (a regime)			
Art. 1 - Sportelli Italia	€ 4.393.940	€ 12.433.880	€ 13.794.061			
Totali	€ 4.393.940	€ 12.433.880	€ 13.794.061			

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) *Necessità dell'intervento normativo.*

Il disegno di legge che si propone va a coprire una « nicchia » legislativa assolutamente peculiare nell'ambito degli strumenti di gestione diretta, da parte del Ministero delle attività produttive, del settore dell'internazionalizzazione degli scambi nel quadro di una serie di iniziative territoriali decentrate.

Il provvedimento intende promuovere opportuni interventi per razionalizzare e incrementare il supporto del « sistema Paese » alla promozione commerciale e agli investimenti, attraverso la creazione degli sportelli unici all'estero e la ridefinizione degli assetti organizzativi degli organismi operanti nel settore. A tali fini si prevede:

l'istituzione di sportelli unici all'estero per coordinare le attività svolte dai molteplici soggetti pubblici;

l'istituzione di strutture statali o regionali per la formazione del personale da destinare ai predetti sportelli unici all'estero e agli sportelli regionali per l'internazionalizzazione;

il potenziamento delle sinergie tra il mondo universitario e quello imprenditoriale prevedendo, tra l'altro, la creazione di una rete telematica all'estero per la diffusione di informazioni in materia di internazionalizzazione;

il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti per favorire la presenza dei prodotti italiani sui mercati esteri.

Per quanto riguarda, in particolare, la delega prevista all'articolo 5, si fa presente che l'intervento in materia è giustificato dalla necessità di adeguare il settore dell'internazionalizzazione ai recenti cambiamenti intervenuti nell'organizzazione delle amministrazioni (decreto legislativo n. 300 del 1999) nonché alla recentissima legge costituzionale n. 3 del 2001, norme queste che determinano la necessità di una rivisitazione anche a livello istituzionale dei soggetti giuridici operanti nella materia *de qua*.

B) Analisi del quadro normativo.

Attualmente il Ministero delle attività produttive, sulla base delle pregresse competenze del Ministero del commercio con l'estero, gestisce direttamente, ai fini del sostegno all'internazionalizzazione, la legge n. 212 del 1992, relativa ai contributi a progetti per lo sviluppo e la cooperazione con i Paesi individuati dal CIPE (ex area balcanica — ex URSS e Nord mediterraneo); la legge n. 83 del 1989 e il decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981 (articolo 10) relativa ai contributi alle spese per lo sviluppo dell'associazionismo fra le piccole e medie imprese; la legge n. 1083 del 1954 relativa ai contributi alle spese di promozioni degli enti, istituti ed associazioni; la legge n. 518 del 1970 relativa ai contributi alle camere di commercio italiane all'estero od estere in Italia per l'attività di assistenza alle imprese.

A ciò va naturalmente aggiunta l'attività posta in essere da SIMEST Spa, FINEST Spa e SACE con la rispettiva normativa di competenza nonché la legge n. 49 del 1987 (articolo 7) gestita dal Ministero degli affari esteri relativa ai finanziamenti agevolati per la costituzione di società miste nei Paesi in via di sviluppo.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'impatto sulla legislazione vigente riguarda esclusivamente gli articoli 1, commi 4 e 5, 5 e 6.

L'articolo 1, comma 4, prevede l'inserimento nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare del responsabile dello sportello. Il comma 5 apporta due modifiche all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (Ordinamento del Ministero degli affari esteri) elevando la quota di personale proveniente dal settore privato da destinare in qualità di esperto all'estero, da « dieci » a « trenta ». È elevato, altresì, il numero complessivo di personale estraneo all'amministrazione degli affari esteri da designare all'estero, sempre in qualità di « esperti », ed è portato da 92 a 165.

L'articolo 5 nel riordinare il settore dell'internazionalizzazione, andrà ad incidere sulle leggi che attualmente lo disciplinano, vale a dire: la legge n. 100 del 1990 relativa alla costituzione della SIMEST Spa, la legge n. 19 del 1991 per la parte concernente la FINEST Spa, il decreto legislativo n. 143 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 170 del 1999, sulla riforma del SACE, nonché la legge n. 68 del 1997 di riforma dell'ICE.

L'articolo 6 prevede alcune modifiche normative in quanto attualmente importanti istituzioni finanziarie internazionali trovano disagevole convogliare in Italia risorse per finanziarie progetti di piccole dimensioni che riguardano iniziative di imprese italiane che intendono operare all'estero. Le difficoltà derivano dal fatto che queste istituzioni non operano direttamente su progetti di piccole dimensioni, ma devono reperire idonei intermediari finanziari nazionali che siano in grado di aggregare una massa di progetti di importo

relativamente minore, che raggiunga nell'insieme dimensioni compatibili con la scala delle operazioni richieste dalle istituzioni internazionali. In questo modo si consentirebbe alla SIMEST Spa di accedere alle operazioni indicate contribuendo ad alleviare le difficoltà richiamate, senza determinare effetti di spiazzamento rispetto alle attività del sistema bancario, né eccessive assunzioni di rischio da parte della SIMEST Spa stessa.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Gli interventi proposti non integrano aspetti in contrasto con la normativa comunitaria, soprattutto in relazione alla disciplina sugli aiuti di Stato, come definiti in sede comunitaria. Si precisa, inoltre, che l'ambito riguardante gli investimenti per la promozione resta disponibile al legislatore nazionale.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Gli interventi previsti nel disegno di legge si esplicano su un piano generale nazionale, sia in compartecipazione con enti ed istituti che operano per il Paese anche sul piano internazionale, sia in quanto si prevede il coinvolgimento delle regioni di volta in volta interessate o nella loro complessità.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Non si evidenziano particolari aspetti confliggenti con le leggi che prevedono il trasferimento di compiti e funzioni alle regioni ed agli enti locali, anche tenuto conto delle intervenute modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

La proposta legislativa in esame, per il carattere di novità rispetto al passato, non presenta problemi riguardanti la rilegificazione. Si segnala, inoltre, che nel testo viene rinviata alla normazione secondaria la disciplina di dettaglio per l'attuazione degli strumenti e degli interventi previsti.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) *Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo.*

Nella generalità del testo non sono state introdotte nuove definizioni e sono ripresi termini e concetti già usualmente impiegati dalla normativa. Tuttavia si indica il significato di alcuni acronimi utilizzati all'articolo 6:

BERS: Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

BEI: Banca europea per gli investimenti;

IFC: *International Financial Corporation.*

B) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

Si precisa che la lettera *h-bis*) dell'articolo 1 della legge n. 100 del 1990 (come modificata dall'articolo 6) è stata introdotta con il decreto legislativo n. 143 del 1998.

C) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

È previsto all'articolo 6, che contempla la sostituzione della lettera *h-bis*) del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 100 del 1990.

D) *Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il testo non prevede abrogazioni di norme pregresse di alcun genere.

3. Ulteriori elementi.

A) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da osservare.

B) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non consta alcun progetto di legge in materia all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambiti dell'intervento.

A.1 Confini oggettivi:

attività interessate dall'intervento: informazione; formazione aziende; consulenza e studio per promozione; misure organizzative per enti pubblici e privati operanti nel settore dell'internazionalizzazione;

ambito territoriale di riferimento: tutto il territorio nazionale;

settori economici di attività economica coinvolti: imprese operanti nel settore dell'internazionalizzazione.

A.2 Confini soggettivi:

destinatari diretti: imprenditori operanti o con aspirazioni di operare sul mercato internazionale; sistema universitario; enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione;

soggetti coinvolti: lavoratori dipendenti; università ed istituti di cultura; operatori del settore *export*;

amministrazioni attuatrici direttamente interessate: Ministero delle attività produttive; Ministero degli affari esteri; Ministero dell'economia e delle finanze; regioni;

amministrazioni attuatrici indirettamente interessate: Ministro per gli italiani nel mondo; Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie; Dipartimento per le politiche comunitarie; Dipartimento per gli affari regionali;

amministrazioni destinatarie dirette: Ministero delle attività produttive; Ministero degli affari esteri; regioni;

amministrazioni destinatarie indirette: Ministero dell'economia e delle finanze; Ministro per gli italiani nel mondo; Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie; Dipartimento per le politiche comunitarie; Dipartimento per gli affari regionali.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

B.1 Ragioni di opportunità dell'intervento.

Il disegno di legge che si propone va a coprire una « nicchia » legislativa assolutamente peculiare nell'ambito degli strumenti di gestione diretta, da parte del Ministero delle attività produttive, del

settore dell'internazionalizzazione degli scambi nel quadro di una serie di iniziative territoriali decentrate.

Le finalità che vengono perseguite nel loro ambito riguardano anche l'approfondimento della conoscenza degli aspetti economici, sociali, politici ed aziendali per favorire la crescita professionale di operatori sia italiani che stranieri.

Per quanto riguarda, in particolare, la delega prevista all' articolo 5, si fa presente che l'intervento in materia è giustificato dalla necessità di adeguare il settore dell'internazionalizzazione ai recenti cambiamenti intervenuti nell'organizzazione delle amministrazioni (decreto legislativo n. 300 del 1999), nonché alla recente legge costituzionale n. 3 del 2001, norme queste che determinano la necessità di una rivisitazione anche a livello istituzionale dei soggetti giuridici operanti nella materia *de qua*.

B.2 Rischi che l'intervento mira ad evitare o ridurre.

Si cerca di evitare un'eccessiva polverizzazione e disorganicità degli interventi e degli strumenti nel settore dell'internazionalizzazione.

B.3 Consultazione.

Incontri con le associazioni di categoria, con gli enti e le amministrazioni direttamente coinvolte.

C) *Obiettivi generali e specifici; immediati, di medio e lungo periodo del provvedimento.*

C.1 Obiettivo generale: incrementare la presenza delle aziende nazionali sul mercato estero. Medio periodo: 5 anni.

C.2 Obiettivo specifico: rafforzare la formazione nel settore *export* delle aziende. Breve periodo: 2 anni.

D) *Opzioni.*

D.1 Opzione zero: nessun intervento normativo.

Caratteristiche: la situazione esistente non presenta alcun intervento specifico nel settore che si intende normare.

Commenti e possibilità di attuazione.

Nulla da commentare.

D.2 Opzione 1: opzioni di incentivo e di semplificazione.

Caratteristiche: disegno di legge.

La maggior parte delle norme contemplate nel disegno di legge riguarda forme di incentivazione per i soggetti pubblici e privati consistenti in erogazione di contributi finanziari diretti per progetti alle imprese, a sostegno di accordi di settore o di programma. Il provvedimento disegna un quadro generale che sarà disciplinato nel dettaglio da norme regolamentari.

L'articolo 5 (delega) consente una riformulazione di un *corpus* di norme al fine di adeguare le regole all'attuale ordinamento nonché operare forme di semplificazione delle procedure.

Commenti e possibilità di attuazione.

Elevata possibilità di attuazione in quanto non si configurano obbligatorietà di comportamento, ma è stimolata l'innovazione del sistema produttivo italiano.

D.3 Valutazione della/e opzione/i rilevanti.

Viene prescelta l'opzione 1 per gli indubbi vantaggi legati alla possibilità di successo dell'intervento presso i destinatari diretti degli incentivi, nonché per stimolare il sistema produttivo, i bassi costi, a carico dei destinatari, per i costi contenuti per le amministrazioni coinvolte direttamente.

D.4 Elencazione dei costi e benefici:

costi di conformità: zero;

benefici per i destinatari diretti: sostegno finanziario all'innovazione e alla crescita delle aziende tramite i contributi per le attività poste in essere;

benefici per i destinatari indiretti: aumento della competitività internazionale; apertura dei mercati; aumento dell'occupazione.

D.5 Quantificazione dei costi e i benefici più rilevanti per i soggetti destinatari:

costi sanzionatori: zero;

costi attesi per i destinatari diretti: zero;

costi attesi per i destinatari indiretti: zero;

benefici attesi per i destinatari diretti: in proporzione agli incentivi erogati;

benefici attesi per i destinatari indiretti: in proporzione agli incentivi erogati;

proventi/sanzioni amministrative: difficile da commisurare.

D.6 Opzione 1. Risultati prosecuzione dell'AIR:

risultati dell'AIR: nulla da osservare;

eventuale prosecuzione dell'AIR: nulla da osservare;

commenti: nulla da osservare.

E) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica, sociale e criticità.

Opzioni rilevanti presupposti organizzativi e finanziari economici e sociali.

La realizzazione degli interventi in questione utilizzerà, innovando ove necessario, e ottimizzerà strutture e dotazioni già esistenti sia all'interno delle amministrazioni direttamente coinvolte sia in riferimento ai soggetti coinvolti.

La quantificazione puntuale dei costi relativi potrà essere effettuata a seguito dell'adozione dei successivi provvedimenti di attuazione del disegno di legge, d'intesa con gli altri organismi.

F) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

Opzione: è stata prescelta l'opzione 1, vale a dire un provvedimento legislativo che contempla un intervento misto di « incentivo » e di « semplificazione ».

SCHEDA DI SINTESI

1. ESIGENZE ED OBIETTIVI	Creazione di nuove strutture ed implementazione di quelle esistenti — Formazione — Innovazione del settore relativo al potenziamento dei prodotti nazionali sui mercati esteri, con riferimento sia agli operatori economici sia agli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione.
2. OPZIONI RILEVANTI	Opzione incentivo. Opzione semplificazione.
3. VALUTAZIONI DELLE DIVERSE OPZIONI	È stata scartata l'opzione zero, per l'inesistenza di provvedimenti di disciplina del settore.
4. INDICAZIONE PRESCELTA CON MOTIVAZIONE	La scelta di un'opzione mista consente di avere uno strumento unitario per intervenire su un particolare ambito economico.
5. INDICAZIONE DELLO STRUMENTO NORMATIVO PRESCELTO	Disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Costituzione degli sportelli unici all'estero).

1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale e di valorizzazione delle comunità d'affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e d'intesa con il Ministro per gli italiani nel Mondo, investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

2. All'attività degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, partecipano gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e delle camere di commercio italiane all'estero con sede nelle località dello sportello, e possono aderirvi enti nazionali e regionali operanti *in loco*.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità opera-

tive di costituzione ed organizzazione, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.

4. I responsabili degli sportelli unici all'estero sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati dal Ministero delle attività produttive. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

5. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:

a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « trenta »;

b) l'ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all'amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:

« Gli esperti che l'amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità or-

ganizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 ».

6. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo sostituito dal comma 5, lettera *b*), del presente articolo vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 4.

7. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per l'anno 2003 e di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

8. Per l'attuazione dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.393.940 per l'anno 2003, di euro 12.433.880 per l'anno 2004 e di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.

ART. 2.

(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

1. Sono autorizzati, nell'ambito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attività produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1 della presente legge, agli sportelli regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti ed istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che può contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'Istituto diplomatico, previsto dall'articolo 8

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.

2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione di cui al comma 1, ed anche al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalità ed i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2003 e di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

ART. 3.

(Applicazione dell'accordo-quadro con le università in tema di internazionalizzazione).

1. Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dell'accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero del commercio con l'estero, l'Istituto nazionale per il commercio estero, e la Conferenza dei rettori delle università italiane e tenendo conto degli accordi di programma sottoscritti con le regioni, nonché degli accordi di settore siglati con le associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in essere coordinati, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) l'utilizzazione di una rete telematica all'estero per la diffusione di informazioni sulle attività formative in materia di internazionalizzazione delle università italiane, tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, ivi incluse le informazioni relative alla opportunità per stranieri di frequentare corsi organizzati in università italiane per ottenere borse di studio;

b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi di programma e gli accordi di

settore stipulati rispettivamente con le regioni e con le associazioni di categoria, tra le università, l'Istituto nazionale per il commercio estero e i vari soggetti che operano nel campo della elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo sviluppo dell'internazionalizzazione, al fine di sostenere investimenti volti a favorire i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, l'adozione di strategie innovative per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché l'interazione tra università e imprese nella realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione, nella identificazione di potenziali *partner* stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalità di finanziamento.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2003 e di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

ART. 4.

(Accordi di settore in tema di internazionalizzazione).

1. Il Ministero delle attività produttive favorisce ed incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria od accordi-quadro con le confederazioni, d'intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera.

2. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove opportune forme di raccordo con le camere di commercio e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni, interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale, nell'ambito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate.

3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro per gli affari regionali, promuovono opportune forme di raccordo con le camere di commercio italiane all'estero e con le comunità di affari italiane all'estero per facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste dagli accordi di programma sottoscritti dagli stessi Ministeri con UnionCamere ed Assoamerestero.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2003 e di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

ART. 5.

(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

1. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-*bis*. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell' internazionalizzazione delle imprese.

1-*ter*. I decreti legislativi di cui al comma 1-*bis*, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano

il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento dell'internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, ed adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica;

d) possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all'estero anche tramite società;

e) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.

1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-*bis* sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del

Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

1-*quinquies*. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-*bis*, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-*ter* e con la procedura di cui al comma 1-*quater* ».

2. Il termine di sei mesi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, è modificato in diciotto mesi.

ART. 6.

*(Modifica all'articolo 1 della legge
24 aprile 1990, n. 100).*

1. La lettera *h-bis*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituita dalla seguente:

« *h-bis*) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera *b*), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

(BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla *International Financial Corporation* (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro ».

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, ed agli articoli 2, 3 e 4, pari ad euro 13.800.000 per l'anno 2003 e ad euro 15.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, pari ad euro 4.393.940 per l'anno 2003, ad euro 12.433.880 per l'anno 2004 e ad euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,52



14PDL0049920